Da lunedì mezza Italia finisce in zona rossa e le Regioni si blindano

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 selezione_articoli_11_03_2021_26

Bene il metodo e il merito, adesso i contratti nazionali

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 selezione_articoli_11_03_2021_32

Cig adempimenti ridotti per beneficiare della proroga

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 selezione_articoli_11_03_2021_38

Scende al 40% il contributo a fondo perduto Simest

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 selezione_articoli_11_03_2021_44

Industria 4.0 e Its, parte il bando da 15 milioni

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 <u>selezione articoli 11 03 2021 46</u>

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 selezione articoli 11 03 2021 47

EMERGENZA COVID-19/CAMPAGNA VACCINALE — MAPPATURA SPAZI AZIENDALI DISPONIBILI

scritto da Marcella Villano | Marzo 11, 2021 Confindustria in questi mesi si è fatta portavoce della necessità di rafforzare la campagna vaccinale nazionale proponendo, al fine di arricchire la rete dei luoghi preposti, l'utilizzo anche degli spazi aziendali.

Infatti, nell'ambito del dialogo con il Commissario Straordinario per la gestione dell'emergenza, Gen. Figliuolo, è stata avviata **la mappatura degli spazi** che le imprese operanti sul territorio nazionale potranno mettere a disposizione.

A tal fine, vi chiediamo di compilare, entro venerdì 19 marzo, il questionario finalizzato alla raccolta delle prime informazioni utili, disponibile al link

https://www.confindustria.it/Aree/sondaggio.nsf/iscrizione?ope
nform

Invitiamo ad utilizzare il campo *note* del questionario per indicare ulteriori informazioni riguardo alle caratteristiche dei locali, e ogni altra indicazione che si ritiene di voler precisare.

In questa fase, <u>la compilazione non impegna l'impresa a garantire l'effettiva disponibilità degli spazi. Ogni ulteriore dettaglio procedurale sarà, infatti, definito successivamente in accordo con le autorità competenti.</u>

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 m.villano@confindustria.sa.it)

Relazioni industriali (Giuseppe Baselice 089.200829 g.baselice@confindustria.sa.it; Francesco Cotini 089.200815 f.cotini@confindustria.sa.it)

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DECADENZIALI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19: MESSAGGIO INPS N.1008/2021

scritto da Francesco Cotini | Marzo 11, 2021 Come noto, la legge n.21/2021 di conversione del DL n.183/2020 (c.d. Milleproroghe) tra l'altro differisce al 31 marzo 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga, assegno ordinario del FIS) collegati all'emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22quinquies del DL 18/2020 e s.m.i., e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Con il messaggio n.1008/2021, in allegato, l'INPS fornisce le necessarie istruzioni operative.

1.Domande oggetto del differimento

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021 tutte le domande di integrazione salariale connesse all'emergenza COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020.

In considerazione della disciplina a regime che prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica devono essere inoltrate all'Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello a cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ne deriva che possono beneficiare

della moratoria in oggetto le domande di trattamenti riferiti a periodi del 2020 fino a **novembre 2020** compreso.

L'Istituto chiarisce che possono beneficiare della proroga del termine le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati. In particolare viene richiamata l'attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono aver esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

2.Modelli "SR41" e "SR43" semplificati. Oggetto del differimento

Beneficiano del regime differenziato anche le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all'emergenza Covid-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all'azienda entro il 1° dicembre 2020.

3.1 Nuove domande di accesso ai trattamenti

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento descritti al paragrafo 1, **non** avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all'emergenza Covid-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, riepilogate nell'allegato 1 al messaggio in commento.

3.2 Domande già inviate e respinte o accolte parzialmente per intervenuta decadenza

Per le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale Covid-19, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda, e quindi per intervenuta decadenza dell'intero periodo richiesto, i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell'accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dal DL 183/2020, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

3.3 Modelli "SR41" e "SR43" semplificati

I datori di lavoro che per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero **mai** inviato i modelli "SR41" e "SR43" semplificati, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Con riferimento ai soli modelli "SR41" e "SR43" semplificati, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro **non** dovranno riproporne l'invio.

All.ti

Messaggio numero 1008 del 09-03-2021

Messaggio_numero_1008_del_09-03-2021_Allegato_n_1 (1)

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021



https://www.confindustria.sa.it/selezione articoli 10 03 2021/

Trasferimento a Buccino incoerente con rilancio Aree Interne

scritto da Fabiana Capasso | Marzo 11, 2021 selezione articoli 10 03 2021 3